

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-6339 del 03/12/2018 |
| Oggetto | DPR n. 59/2013. DITTA CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. GEROLO ı ROVELETO LANDI. MODIFICA SOSTANZIALE. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-6535 del 29/11/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno tre DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013. DITTA CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. GEROLO – ROVELETO LANDI. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- a) la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- b) con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3937 del 1/08/2018, con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, veniva adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) alla Ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL per l'attività di "allevamento vacche da latte e derivati" svolta nello stabilimento in oggetto e rilasciata con provvedimento conclusivo dal Suap del Comune di Rivergaro (PC) prot. n. 7982 in data 2/8/2018;

Vista l'istanza di modifica sostanziale presentata dalla ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL, trasmessa dal Suap del Comune di Rivergaro con nota prot. n. 11100 in data 22/10/2018 ed assunta al prot. Arpae n. 16599 in pari data, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento vacche da latte e derivati" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro (PC), loc. Gerolo -Rovereto Landi. Tale autorizzazione è stata avanzata per acquisire:

- l' autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n° 2 scarichi (S1 di acque reflue industriali ed S2 di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- il nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n.447;

Verificato che:

- l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica di una parte degli effluenti zootecnici aziendali, con produzione di energia da biogas, della potenza di 150 KW elettrici di 402 KW termici nominali. L'energia elettrica e termica prodotta verrà utilizzata interamente per autoconsumo;
- l'impianto di produzione di energia rientra tra gli impianti scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 pertanto non è soggetto ad autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- la torcia di sicurezza può essere ricondotta a "dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza", non soggetti al titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17 risulta scarsamente rilevante anche l'impianto

termico a gasolio generante l'emissione E1;

- all'impianto di digestione anaerobica verranno convogliati solamente una parte degli effluenti zootecnici prodotti; la parte non trattata verrà bypassata direttamente alla vasca di stoccaggio finale;
- è prevista l'installazione di 4 robot per la mungitura e, quindi, sono previste alcune lievi variazioni delle cuccette senza, tuttavia, produrre alcuna variazione nel numero complessivo di animali allevabili che rimangono:
 - Bovine da latte: n. 305
 - Capi da rimonta: n. 155
 - Vitelli: n. 100
- sono altresì presenti
 - equini n. 12
 - suini: n. 20
- è prevista una modifica della geometria delle due vasche di conservazione finali del digestato/liquame prodotto;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 7003 tonn/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA : nessuno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 175 tonn/anno;
 - TOTALE: 7178 tonn/anno;
- presso l'insediamento in oggetto è presente un sistema di depurazione, avente potenzialità di progetto pari a 156 KgBOD5/giorno (corrispondenti a 2600 A.E.) costituito da: pozzetto di miscelazione acque reflue, n° 2 vasche di degrassatura/dissabbiatura, pozzo con pompa di sollevamento, flottatore (da installare entro 31.12.2018), bacino di ossidazione/decantazione, pozzetto di prelievo campioni. La portata di progetto è di 120 mc/giorno;
- al sistema di depurazione di cui sopra sono convogliate:
 - le acque reflue industriali generate nei locali del caseificio (produzione di formaggi e imbottigliamento latte) e della yogurteria;
 - le acque meteoriche di dilavamento della piazzola in cemento sulla quale avvengono le operazioni di scarico del latte dalle autocisterne e carico del siero;
 - le acque reflue domestiche provenienti dall'attività di ristorazione e da tutti i servizi igienici (preventivamente trattate mediante fosse Imhoff);
 - le acque reflue provenienti dal controlavaggio dei filtri della piscina;
- il sistema di depurazione è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale indicato con la dicitura "POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI" nella TAVOLA 03 ad oggetto: "PLANIMETRIA SCARICHI" del 18/10/2018;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico S1 in uscita dal sistema di depurazione, come sopra descritto, è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- lo scarico S1 di acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione recapita nel corpo idrico superficiale "canale demaniale senza nome, corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso il canale denominato Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo), gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- è stato installato un misuratore di portata (a principio elettromagnetico) sulla tubazione in ingresso al bacino di ossidazione di cui al documento "DESCRIZIONE FORNITURA" del 24/06/2016, allegato alla documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota del 28/06/2016, prot. n° 5333;
- l'attuale fascia oraria di scarico del depuratore è prevista dalle ore 17 - 17,30 in poi;

- presso lo stabilimento è presente anche uno scarico S2 di acque reflue domestiche provenienti dallo svuotamento periodico della piscina;
- lo scarico S2 di acque reflue domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interrato privato" corrente dalla cascina Bosco Gerolo verso il canale denominato Cà Blatta;

Acquisiti i seguenti contributi, in merito all'istanza di AUA:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Azienda USL di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 13.11.2018, prot. n° 2018/0099929;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota del 15.11.2018, prot. n° PGPC/2018/17783, per quanto attiene alla valutazione di impatto acustico, all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera e a quant'altro attiene alla gestione dell'intero insediamento;
- il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di Arpae per quanto attiene alla modifica dello scarico delle acque reflue industriali e allo scarico delle acque reflue domestiche;

Preso atto che il Comune di Rivergaro ha espresso parere favorevole:

- in merito allo scarico delle acque reflue domestiche, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interrato privato" corrente dalla cascina Bosco Gerolo verso il canale denominato Cà Blatta nel rispetto delle prescrizioni espresse dal Servizio Territoriale di ARPAE;
- relativamente alle emissioni in atmosfera;
- in ordine alla valutazione dell'impatto acustico precisando che l'intervento si colloca in "Zona di tipo misto" e "Zona ad intensa attività umana" (Rif. Tavola ZAC01 della Zonizzazione Acustica comunale).

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 22 novembre 2018, acquisiti i contributi istruttori di enti e servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della ditta – ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL, per l'attività di "allevamento vacche da latte e derivati" svolta nell'azienda ubicata in Comune di Rivergaro (PC), loc. Gerolo -Rovereto Landi;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze della conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 22 novembre 2018, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL per l'attività di " allevamento vacche da latte e derivati" svolta nell'azienda sita in Comune di Rivergaro, loc,. Gerolo – Rovereto Landi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL (c.f. 01547740330)((cod ausl 038PC038), per l'attività di " allevamento vacche da latte e derivati" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergro (PC), Loc. Gerolo – Roveleto landi (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n° 2 scarichi (S1 di acque reflue industriali ed S2 di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 caldaia a gasolio – potenza 775 kW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E2 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA

EMISSIONE N. E3 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA

EMISSIONE N. E4 CAPPA CUCINA

EMISSIONE N. E5 FORNO A LEGNA CUCINA

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Portata massima | 500 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 6 | h/g |
| Durata massima annua | 365 | gg/a |
| Altezza minima | 8 | m |
| Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare | 50 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 500 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 100 | mg/Nm ³ |
| COV (espressi come Ctot) | 50 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 250 | mg/Nm ³ |
| Acido cloridrico (espressi come HCl) | 50 | mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

EMISSIONE N. E6 COGENERATORE IMPIANTO A BIOGAS – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E7 TORCIA DI SICUREZZA IMPIANTO A BIOGAS

a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, il gestore può non effettuare

autocontrolli se l'impianto termico funziona correttamente;

- b) i combustibili utilizzati devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) il camini di emissione di E5 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come Hcl) o D.M. 25/08/2000 all. II;
 - o per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espressi come Ctot** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- g) massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- h) dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- i) la torcia di sicurezza di cui all'emissione E7 deve essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. Le ore di funzionamento devono essere annualmente annotate su apposito registro;
- j) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la **durata di due anni** a partire dal rilascio dell'atto autorizzativo. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare **almeno due autocontrolli/anno** da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpa prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, i dati rilevati ad Arpa nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
- k) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse (in particolare ciascuna trincea dovrà essere riempita fino ad un livello massimo non superiore all'altezza utile della stessa e le modalità di riempimento dovranno determinare una idonea pressatura delle biomasse al fine di ridurre fermentazioni aerobiche e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio scoperto al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);

- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare i quattro mesi;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

3. **di stabilire**, per lo **scarico S1 di acque reflue industriali** in corpo idrico superficiale dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

- 4. di impartire **per lo scarico S1 di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" le seguenti **prescrizioni**:
 - a) venga installato entro il 31.12.2018 il flottatore previsto nel progetto e il contaore sulla linea di mandata al depuratore;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione e della rete di fognatura aziendale devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni e interventi di emergenza; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - c) dovrà essere comunicato all'ARPAE l'eventuale variazione della fascia orario di scarico prima delle variazione stessa;
 - d) tutti le componenti del sistema di depurazione devono essere periodicamente sottoposte alle opportune verifiche per accertante il corretto funzionamento, nonché ad una corretta e scrupolosa manutenzione e pulizia che dovrà prevedere anche l'asportazione dei fanghi ed i dei grassi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - e) la rete fognaria interna allo stabilimento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine andrà costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - g) deve essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata e del contatore installato sulla tubazione in ingresso al bacino di ossidazione;
 - h) vengano effettuati in uscita dall'impianto di depurazione (nel pozzetto di campionamento fiscale), **con cadenza almeno quadrimestrale**, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Tensioattivi totali, Oli e grassi animali/vegetali; i referti analitici dovranno essere tenuti presso lo stabilimento in oggetto;
 - i) venga tenuto un apposito registro (che dovrà essere conservato almeno per 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) presso lo stabilimento in oggetto su cui annotare, con cadenza settimanale, il dato numerico registrato dal misuratore di portata di cui alla lettera g);
 - j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - k) deve essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- 5. **di impartire** per lo **scarico S2 di acque reflue domestiche**, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interrato privato" corrente dalla cascina Bosco Gerolo verso il canale denominato Cà Blatta le seguenti prescrizioni:
 - a) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - b) lo svuotamento della piscina dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- nei giorni precedenti lo scarico dovrà essere sospesa la clorazione;
 - dovranno essere rimossi gli eventuali residui vegetali presenti nella vasca (foglie, alghe, ecc);
 - l'acqua dovrà essere convogliata nel corpo idrico recettore mantenendo una portata limitata;
- c) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Rivergaro e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti

6. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in funzione dell'impianto, deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
- c) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- e) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale): 7003 tonn/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA : nessuno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 175 tonn/anno;
 - TOTALE: 7178 tonn/anno;
- f) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- g) trasmettere, a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico, prima dell'avvio della distribuzione in campo del digestato, le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017; dette analisi devono essere ripetute annualmente e devono essere conservate in azienda per almeno 5 anni;

7 . di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la Ditta in oggetto deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- l'autorizzazione, relativamente agli scarichi, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai

sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

- l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dall' Autorità Competente;

8. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal Suap del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa a seguito dell'intervento di modifica sostanziale oggetto del presente provvedimento;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni utilizzabili per le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente la modifica dell'atto di A.U.A. ma potranno essere oggetto di semplice comunicazione;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Suap del Comune di Rivergaro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del Suap del Comune di Rivergaro (PC).

firmata digitalmente

dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.